FILT-CGIL FIT-CISL UILTRASPORTI UGL TAF FAST FERROVIE ORSA Segreterie Nazionali

Prot. Uni15-2015 Roma, 19 giugno 2015

Spett.le

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

Fax 06 94539680

Oggetto: considerazioni in materia di esercizio del diritto di sciopero dal lavoro straordinario nel settore del trasporto merci su rotaia.

Spett.le Commissione di garanzia,

in accoglimento dell'invito avanzato alle scriventi nel corso dell'audizione del giorno 9 giugno 2015 indetta nell'ambito del procedimento di cui all'art. 13 comma 1 lettera a), ferme restando le rispettive osservazioni già inviate da ciascuna delle scriventi in merito alla proposta di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore del trasporto merci su rotaia (delibera n. 15/123), in tema di astensione dal lavoro straordinario nel settore de qua, si rappresenta quanto segue.

Per definizione si considera "lavoro straordinario" la prestazione eccedente l'orario normale settimanale, fissato dalla norma in 40 ore, ovvero nella diversa eventuale durata prevista dalla contrattazione collettiva (art. 1, co. 2, lett. c) D.Lgs. 8.4.2003, n. 66). Le ore di straordinario concorrono ai fini del computo della durata media dell'orario di lavoro che non può superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore (art. 4, co. 1, D.Lgs. 8.4.2003, n. 66). Fermo il limite di orario medio, i contratti collettivi di qualsiasi livello, purché stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, regolamentano le modalità di esecuzione del lavoro straordinario

All'interno dei principali contratti di primo livello di riferimento per il settore, si legge:

- "il lavoro straordinario ha carattere saltuario o eccezionale, e non può superare il limite massimo complessivo di 165 ore annuali individuali" (art. 13 co. 1 CCNL Logistica trasporto merci e spedizione del 1 agosto 2013);
- "Si considera lavoro straordinario quello che eccede l'orario normale di lavoro stabilito dal presente contratto" (art. 17 C.C.N.L. 23.7.76; art. 11 A.N. 12.3.80 autoferrotranvieri);
- "il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale; esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili e di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico. Ferme restando le esclusioni previste dalla legge e dal presente CCNL, nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare il lavoro straordinario, nei seguenti casi: malattia improvvisa di un dipendente durante lo svolgimento o in procinto di iniziare l'attività lavorativa; mancata sostituzione di un dipendente per le cause di cui alle seguenti lettere e) ed f), ovvero per altre cause accidentali, con esclusione, per queste ultime, del personale di macchina e di bordo in relazione alle specifiche discipline in materia; ritardo dei treni anche per

motivi non dipendenti dalle cause di cui alle seguenti lettere e) ed f); prestazione in regime di pronto intervento per il personale reperibile; interruzione della circolazione per disastri, svii, alluvioni, frane, nevicate, ecc.; calamità pubblica. (art. 29 co. 1 e 2 CCNL della mobilità/area contrattuale attività ferroviarie del 20 luglio 2012);

Nonostante la legge e i contratti collettivi nazionali di lavoro connotino giustamente il lavoro straordinario come "eccezionale" in virtù di urgenze concretizzatesi in corso di viaggio e comunque non altrimenti prevedibili, in alcune realtà aziendali il ricorso a tale istituto è divenuto strutturale a causa di una scarsa capacità organizzativa o meglio a causa di un sospetto uso strategico di tale istituto per sopperire alla carenza di organico e quindi per ottimizzare il costo del lavoro. Tale modus operandi, che si è verificato in SBB Cargo Italia, è stato, come è noto, motivo di apertura di vertenze sfociate in dichiarazioni ed effettuazioni di scioperi. L'aver reso strutturale illegittimamente il ricorso al lavoro straordinario, non deve in alcun modo essere motivo di diversa disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero rispetto a quanto sancito nelle altre regolamentazioni provvisorie emanate da codesta Commissione, da ultima quella del trasporto aereo (delibera 14/387 del 13 ottobre 2014), nelle quali è stato ribadito, in linea con la delibera 3/130 del 11.9.2003 "orientamento di carattere generale in tema di astensione dal lavoro straordinario" emanata sempre da codesta Commissione, che: "la durata di ciascuna azione di sciopero non è considerata abnorme e, dunque, elusiva dell'obbligo legale di predeterminazione della durata se contenuta in 30 giorni".

Ipotizzare la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero dello straordinario solo sulla base di ciò che avviene nell'ambito della società SBB Cargo Italia, ad avviso delle scriventi, andrebbe a ledere i principi di generalità ed astrattezza cui si deve ispirare la norma in genere.

Le scriventi auspicano quindi che la durata massima dell'astensione dal lavoro straordinario anche nel settore del trasporto merci su rotaia sia impostata da codesta spettabile Commissione indistitamente in un massimo trenta (30) giorni precisando che, il decorso del relativo termine rimarrà sospeso per eventuali periodi di franchigia.

Rinnovando la disponibilità ad eventuali ulteriori incontri presso i Vostri uffici, e certe di una attenta valutazione di quanto sopra esposto, le scriventi inviano distinti saluti.

p. le Segreterie Nazionali

UGL

FILT-CGIL

↑FIT-CISL

(Gabriele Cerratti) (Salvatore Pellecchia)

UILTRASPORTI

(Paolo Fantappiè e

Mauro Di Giovanni)

FAST FERROVIE

ORSA

(Vincenzo Notarnicota) (Andrea Pelle)